



# CITTA' DI SOMMA VESUVIANA

(Provincia di Napoli)

PROPONENTE: \_\_\_\_\_

AREA: Finanze - Programmazione - Tributi

Ufficio: \_\_\_\_\_

Proposta numero 81 del \_\_\_\_\_

Pubblicata all'Albo Pretorio

Per giorni 15 consecutivi a partire dal  
05/01/2018

L'addetto alle affissioni

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 93 DEL 19/12/2017

**OGGETTO: IMU - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018**

Oggi diciannove dicembre duemiladiciassette ore 18,00 nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in Sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

Alla convocazione, con l'intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo avvisi scritti notificati a domicilio a norma di legge, risultano presenti i sottoscritti:

Consiglieri	Presenti	Consiglieri	Presenti
Di Sarno Salvatore	Si		
Aliperta Adele	Si		
Allocca Celestino	Si		
Allocca Rubina	Si		
Auriemma Antonio	Si		
Beneduce Domenico	Si		
Cerciello Luisa	Si		
D'Avino Sergio	Si		
De Paola Angelo	Si		
Di Mauro Pasquale	No		
Di Pilato Lucia	Si		
Esposito Salvatore	No		
Feola Luisa Carmen	Si		
Granato Antonio	Si		
Granato Salvatore	Si		
Molaro Luigi	Si		
Neri Vincenzo	Si		
Nocerino Giuseppe	Si		
Parisi Umberto	No		
Piccolo Pasquale	No		
Piscitelli Vincenzo	No		
Raia Maria Rosaria	Si		
Rianna Salvatore	No		
Scala Andrea	Si		
Sommese Giuseppe	Si		

Assegnati n. 24+1

In carica n. 24+1

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:

Presenti n. 19

Assenti n. 6

**Presiede** il dott. Sommese Giuseppe nella sua qualità di Presidente del Consiglio .

**Assiste** il Segretario generale dott. Buono Massimo .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all'oggetto.


**PREMESSO CHE:**

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**ATTESO CHE** la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a disciplinare con modificazioni le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC) introducendo alcuni elementi di cui è necessario tener conto;

**CONSIDERATO CHE** le principali novità, di seguito riportate, introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU) sono di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo:

- eliminazione della possibilità da parte dei comuni di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui;

- Riduzione del 50% della base imponibile IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) – È riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli alle seguenti condizioni – Dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli: a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- Modifica con cui è stato ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75) abrogando il secondo periodo del comma 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

#### **RICHIAMATO:**

- l'art. 151 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali" che fissa il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6/12/2017, che ha disposto che il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2018 e' stato differito al **28 febbraio 2018**;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

**VISTI** gli equilibri generali di bilancio;

**RITENUTO** di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente,

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

#### **Di confermare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 come segue:**

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,76 %** (7,6 per mille);
- aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): 0,40%;

**Di confermare** la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art.13, comma 10 del D.L.201/2011 pari ad euro 200,00;

**Di confermare** quant'altro disposto con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/06/2016 di approvazione delle aliquote per l'anno 2016;

**Di delegare** la P.O. n. 2 ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Di inserire** nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile;

IL RESPONSABILE II P.O.  
Dott. Saverio Francesco Barone

L'ASSESSORE AL BILANCIO  
Dott. Raffaele IROLLO

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri iscritti a parlare, come da estratto verbale dell'odierna seduta,  
**Allegato Sub A;**

**VISTI** i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 n. 267 sulla presente proposta;

**Con voti:**

15 favorevoli

0 contrari

4 astenuti (Di Pilato L., Granato A., Allocca C., Granato S.)

**Resi su 19 Consiglieri Comunali preseni e votanti nelle forme di legge**

### DELIBERA

**Di confermare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 come segue:**

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **0,76 %** (7,6 per mille);
- aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7): 0,40%;

**Di confermare** la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art.13, comma 10 del D.L.201/2011 pari ad euro 200,00;

**Di confermare** quant'altro disposto con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/06/2016 di approvazione delle aliquote per l'anno 2016;

**Di delegare** la P.O. n. 2 ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Di inserire** nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

=====  
**Di dichiarare** , con separata, successiva e stessa votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 ;



LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

**f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
Sommese Giuseppe

**f.to IL SEGRETARIO GENERALE**  
dott. Buono Massimo

---

---

**ESECUTIVITA'**

- Dichiarata immediatamente eseguibile
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_
- ai sensi dell'art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000

Somma Vesuviana li .....

*f.to Il Segretario generale*  
dott. Buono Massimo

---

---

**AFFISSIONE**

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 05/01/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Somma Vesuviana li.....

*Il Segretario generale*  
dott. Buono Massimo

---

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO**

Somma Vesuviana, li .....

**IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI**

.....

---

---